



COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO

- Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

- COPIA -

N° 112/2018

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2018/2020.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore 10:30, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:

n°	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presenti	
1	SALVATORE VALERIOTI	SINDACO	Si ☒	No ☐
2	RASO ANNALISA	VICE-SINDACO	Si ☒	No ☐
3	GARGANO DOMENICO	ASSESSORE	Si ☒	No ☐
4	GULLONE NUNZIATINA	ASSESSORE	Si ☒	No ☐
5	RASO DOMENICO	ASSESSORE	Si ☐	No ☒

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo MILARDI

IL SINDACO - PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO CHE sulla proposta della presente deliberazione:

- *il Funzionario Responsabile, per quanto concerne la regolarità tecnica;*
 - *il Funzionario Responsabile Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile;*
- ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere come nel testo riportato in calce;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26/06/2018 è stata ratificata la variazione al bilancio di previsione apportata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione n. 78 del 15/06/2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 14/08/2018 è stata ratificata la variazione al bilancio di previsione apportata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione n. 75 del 15/06/2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 14/08/2018 è stata ratificata la variazione al bilancio di previsione apportata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione n. 76 del 15/06/2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 14/08/2018 sono stati approvati l'assestamento generale di bilancio, con ulteriore variazione al bilancio di previsione, e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23/10/2018 è stata approvata un'ulteriore variazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);*
- *“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);*

Verificata la necessità di apportare ulteriori variazioni al bilancio previsione 2018/2020 derivanti dall'esigenza di adeguare alcuni stanziamenti di bilancio rivelatisi insufficienti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 14/08/2018, esecutiva, avente ad oggetto: *“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. Sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione Civile n. 477/2017”;*

Dato atto che con la predetta deliberazione l'intera somma riconosciuta quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, pari € 85.132,85, nonostante fosse intervenuto con le parti creditrici un accordo di rateizzazione del dovuto in tre esercizi finanziari (2018, 2019 e 2020), ha dovuto trovare intera copertura finanziaria nel corrente esercizio finanziario (capitolo n. 463), in virtù delle indicazioni rese dall'organo di revisione con parere del 31/07/2018 sulla scorta della Sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 11/2018 del 29/03/2018;

Vista la recente Deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, adottata nella Adunanza del 9 ottobre 2018 avente ad oggetto: COPERTURA FINANZIARIA DEI DEBITI FUORI BILANCIO ED IMPUTAZIONE DELLA RELATIVA SPESA IN FUNZIONE DELLA SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE GIURIDICA;

Preso atto che con la citata deliberazione la Sezione Autonomie ha rilevato:

- che *“per quanto concerne la richiamata sentenza delle Sezioni Riunite n. 11/2018/EL può soltanto osservarsi che detta decisione riguardava il giudizio su un caso concreto, articolato in molteplici questioni. Il punto specifico dal quale sono state estrapolate le affermazioni riportate nella richiesta di parere ineriva alla valutazione di un comportamento elusivo degli obblighi relativi al rispetto dei saldi di finanza pubblica: comportamento sostanziante nel ritardato riconoscimento di debiti emersi in esercizi precedenti a quello in cui si era proceduto al formale riconoscimento degli stessi; successivamente era anche intervenuto un accordo con i creditori per una dilazione dei pagamenti. Di conseguenza, negli esercizi di riferimento, non era stata considerata la voce passiva relativa al debito emerso. Evidentemente un posteriore accordo per la dilazione dei pagamenti non poteva essere preso in considerazione ai fini della positiva valutazione del rispetto di saldi di finanza pubblica”*;
- che *“Il comma 2 dell'art. 194 TUEL, peraltro, prevede la possibilità di un pagamento rateizzato in un arco temporale massimo di tre anni, compreso quello in cui è effettuato il riconoscimento. Il piano di rateizzazione deve essere concordato con i creditori. La disposizione, infatti, testualmente recita “Per il pagamento [dei debiti fuori bilancio] l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”. Il termine “convenuto” non può avere altro significato se non di un accordo negoziale tra amministrazione e creditori avente come contenuto la temporizzazione del pagamento del debito”*;
- che *“Trattandosi di un accordo, che richiede il consenso di entrambe le parti, se il creditore non intende accedere ad un'ipotesi di rateizzazione, l'ente che abbia riconosciuto il debito dovrà necessariamente registrarlo ed impegnarlo integralmente nello stesso esercizio. Conseguentemente dovrà, con idonea variazione di bilancio, reperire le risorse a copertura e quindi procedere al pagamento”*;
- che *“Nel caso in cui il creditore acconsenta alla stipula di un piano di rateizzazione, il debito deve essere registrato per intero e per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole rate secondo quanto concordato nel piano”*;

Preso atto pertanto che, all'esito delle considerazioni svolte, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato i seguenti principi di diritto, invitando le Sezioni regionali di controllo a conformarsi ai medesimi:

1. *"Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194 comma 1, del TUEL ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico.*

2. *Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell'art. 194, comma 2, del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall'art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.*

3. *Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell'esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l'adozione delle conseguenti misure di ripiano."*

Dato atto che, come già evidenziato nella deliberazione di riconoscimento del debito n. 46 del 14/08/2018, i soggetti creditori hanno acconsentito alla rateizzazione del dovuto in tre esercizi finanziari con le seguenti modalità di pagamento:

- € 20.000,00, oltre spese legali dell'avvocato distrattario, pari ad € 7.600,90, entro 20 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di riconoscimento del relativo debito fuori bilancio;
- € 30.000,00 entro il 30 giugno 2019;
- il saldo, pari ad € 27.531,95, entro il 30 giugno 2020;

Dato altresì atto che la prima rata di pagamento è stata onorata dall'Ente e che residua un debito pari a complessivi € 57.531,95 da liquidare alle scadenze concordate (30/06/2019 e 30/06/2020);

Considerato pertanto che, in virtù dei principi di diritto enunciati dalla Sezione Autonomie e dell'accordo di rateizzazione intervenuto con i creditori, non sussista l'obbligo di garantire interamente nell'esercizio finanziario 2018 la copertura finanziaria del debito fuori bilancio già riconosciuto e derivante dalla Sentenza Civile n. 477/2017, dovendo invece assicurare le coperture delle quote di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori;

Ritenuto opportuno che le somme attualmente stanziare sul capitolo 463 a copertura del citato debito, ma da liquidare negli anni 2019 e 2020, pari ad € 57.531,95, possano invece essere utilizzate per adeguare gli stanziamenti di bilancio che si rivelano insufficienti;

Visto il prospetto allegato contenente l'elenco delle variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area finanziaria, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di **Apportare** al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di **Dare atto** del permanere degli equilibri di bilancio e degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;
3. Di **Sottoporre** il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine del 31/12/2018, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. Di **Trasmettere** la presente deliberazione al revisore dei conti per il rilascio del prescritto parere;
5. Di **Trasmettere** la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. Di **Dichiarare** la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo MILARDI

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Salvatore VALERIOTI

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica: IL FUNZIONARIO responsabile del servizio F.to Dott.ssa Simona ABRAMO	PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile IL FUNZIONARIO responsabile del servizio F.to Dott.ssa Simona ABRAMO	
LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIATA PER USO AMMINISTRATIVO IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Carlo MILARDI <i>Carlo M. Lardi</i> San Giorgio Morgeto, li <i>7 DIC. 2018</i>		
Il sottoscritto Addetto all'Albo attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal <i>7 DIC. 2018</i> e per 15 giorni consecutivi. Registro n° prot n° San Giorgio Morgeto, li <i>7 DIC. 2018</i> L'addetto all'Albo		
ESECUTIVITA':		
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA: che la presente deliberazione: Affissa all'albo pretorio dal e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione dell'addetto all'Albo;		
E' DIVENUTA ESECUTIVA		
San Giorgio Morgeto, li IL SEGRETARIO COMUNALE		